PARTICOLARI INDENNITA' IN FAVORE DI TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 1

Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441

A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennita' prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sara' corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde. Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennita' giornaliera e' rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e puo' essere corrisposta per non piu' di sei giorni alla settimana.

Versione in vigore dal 27 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Particolari indennita' in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile
Estremi	Legge 5 agosto 1981, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/particolari-indennita-in-favore-di-talune-categorie-di-personale/art-1-interpretazione-e-modificazione-della-legge-6-dicembre-1965-n-1441

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it